

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1450 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2016**

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Perché un'efficace risoluzione risulti fattibile e credibile, l'ente deve disporre di congrue risorse finanziarie interne che gli permettano di assorbire le perdite e di ricapitalizzarsi senza intaccare determinate passività, in particolare quelle escluse dal bail-in. A norma della direttiva 2014/59/UE gli enti dovrebbero soddisfare un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (il «MREL») per non fare eccessivo affidamento su forme di finanziamento escluse dal bail-in: l'inadempienza del MREL, infatti, si ripercuoterebbe negativamente sulla loro capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e, in ultima analisi, sull'efficacia complessiva della risoluzione.
- (2) Nel determinare il MREL conformemente all'articolo 45, paragrafo 6, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione dovrebbe tenere presente la necessità, in caso di applicazione dello strumento del bail-in, di assicurare che l'ente sia in grado di assorbire un ammontare congruo di perdite e di ricapitalizzarsi per un importo sufficiente a ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 ad un livello atto a salvaguardare i requisiti patrimoniali per l'autorizzazione e, al tempo stesso, a conservare una sufficiente fiducia del mercato. Questo rapporto stretto con le decisioni di vigilanza implica che l'autorità di risoluzione effettui le opportune valutazioni in stretta consultazione con l'autorità competente coerentemente con il quadro regolamentare previsto all'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE e che tenga quindi conto, in ossequio all'obbligo di consultare l'autorità competente impostole dalla medesima disposizione, delle valutazioni del modello di business, del modello di finanziamento e del profilo di rischio dell'ente da questa effettuate per stabilire i requisiti prudenziali.
- (3) In particolare, la capacità necessaria per assorbire le perdite dovrebbe essere valutata in stretto collegamento con i requisiti patrimoniali correnti dell'ente, mentre la capacità necessaria per ricostituire il capitale dovrebbe essere valutata in stretto collegamento con i probabili requisiti patrimoniali derivanti dall'applicazione della strategia di risoluzione, salvo in presenza di chiari motivi per valutare le perdite in situazione di risoluzione diversamente da come sarebbero valutate in situazione di continuità aziendale. Una valutazione analoga è necessaria per accertare che il MREL sia sufficiente a garantire la possibilità di risoluzione dell'ente in caso di applicazione di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

